



PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it

APPALTO 2234

DISCIPLINARE DI GARA

LA PROVINCIA DI SAVONA INDICE UNA GARA CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, MEDIANTE PROCEDURA DI GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI ASSICURATIVI CON DECORRENZA DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2026 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2028 ED EVENTUALE PROROGA DI ANNI UNO.

LOTTO	CIG
LOTTO 1	BA29E52EFA
LOTTO 2	BA29E53FCD
LOTTO 3	BA29E540A5
LOTTO 4	BA29E55178
LOTTO 5	BA29E5624B
LOTTO 6	BA29E5731E
LOTTO 7	BA29E583F1

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	10
3.1 DURATA.....	17
3.2 REVISIONE PREZZI.....	18
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	18
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	20
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	22
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	22
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	23
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	23
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	24
7. AVVALIMENTO.....	24
8. SUBAPPALTO.....	26
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	26
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	27
11. SOPRALLUOGO.....	30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	30
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	31
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	35
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	36
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	37
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	37
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	38
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	40
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	40
16. OFFERTA TECNICA.....	42
17. OFFERTA ECONOMICA.....	43

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	43
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	43
4.2 SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO.....	44
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	72
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	72
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	73
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	74
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	74
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	74
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	75
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	76
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	76
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	78
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	79
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	79
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	80
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	80

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Provincia di Savona Sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it web: www.provincia.savona.it
Determina a contrarre	n. 4261 del 04/12/2025 prot. 68593 /2025
Tipologia della procedura	Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e secondo i criteri stabiliti dal Broker ed acquisiti agli atti con protocolli nn. 62265 - 62266 - 62267- 62269 - 62270 - 62272 - 62275- 62277- in data 31/10/2025;
Oggetto della procedura di gara	Affidamento dei Servizi Assicurativi della Provincia di Savona – coperture varie
Codice CIG	Vedasi tabella riepilogativa p. 1

CPV principale	il servizio di che trattasi è ricompreso nel Codice CPV 66510000-8 Servizi di assicurazione
LOTTI	L'appalto è suddiviso in numero 7 lotti funzionali ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023
CODICE CUI	S00311260095202600004
Quadro economico complessivo per i 7 lotti	<p>a) importo negoziabile a base di gara: € 2.208.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile), di cui € 57.408,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile) per costi di manodopera stimati dall'Amministrazione aggiudicatrice (art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023);</p> <p>b) non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze</p> <p>TOTALE (a+b) = € 2.208.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)</p>
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	20 febbraio 2026, alle ore 12.00
Termine ultimo per l'invio delle offerte	05 marzo 2026, alle ore 08:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	05 marzo 2026, alle ore 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Provincia di Savona
Responsabile unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Dott.ssa Elisa Boidi Funzionario e Titolare di incarico di E.Q. presso il Settore Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria.
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Dott.ssa Candida Amato - Funzionario del Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, salvo i casi di proroga previsti ai c. 4 e 5
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RSA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 4261 del 04/12/2025 prot. 68593 /2025 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Alessio Canepa, per l'affidamento dei servizi assicurativi con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/06/2026 alle ore 24.00 del 31/12/2028 ed eventuale proroga di anni uno.**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocddata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando o dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Provincia di SAVONA [codice NUTS: ITC32], nei siti indicati nel Capitolato di polizza.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Elisa Boidi Funzionario e Titolare di incarico di E.Q. presso il Settore Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Cristina Ricci, Funzionario del Settore Risorse Umane e Finanziarie .

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Dott.ssa Candida Amato.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),

o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) Integrale documentazione tecnica e progettuale è disponibile al seguente link <https://cloud.provincia.savona.it/s/ydD6yN3P6BMMmoi> (comprendente: Capitolato Tecnico assicurazione (Allegati A), statistiche sinistri (Allegati B), Moduli offerta economica – modello D (Allegato E), scheda offerta tecnica (Allegati F), elenco veicoli (Allegato C), scheda requisiti (Allegato D),
- (d) Istanza di partecipazione;
- (e) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (g) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo: <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (h) Dichiarazione del titolare effettivo e di assenza conflitto di interessi, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (i) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (Offerta economica);
- (j) Manuale Sintel "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
- (k) Manuale Sintel "Partecipazione alla gara – operatore economico".
- (l) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante".

Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/02/2026, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2026, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione "Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto, **Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni**. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI**.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura. **È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione**. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'affidamento persegue la finalità di dotare la Provincia di Savona delle opportune coperture assicurative e pertanto l'oggetto del presente appalto è l'affidamento dei servizi assicurativi - rischi vari (Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), Polizza All Risks Beni Immobili e Mobili, Polizza Tutela Legale, Polizza Responsabilità Patrimoniale, Polizza Infortuni Cumulativa, Polizza Auto Rischi Diversi, Polizza Veicoli dell'Ente R.C. Auto Garanzie accessorie e Auto rischi diversi) - così come dettagliatamente elencati nella sottostante tabella n. 1 le cui clausole essenziali dei contratti sono puntualmente descritte, disciplinate e pertanto contenute nei capitolati di polizza relativi a ciascun lotto di gara, allegati alla presente determinazione sotto le lettere A1) - A2) - A3) - A4) - A5) - A6- A7), e che ne fanno parte integrante e sostanziale;

Il contratto è a corpo e l'appalto, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs.36/2023, è suddiviso in numero 7 lotti funzionali corrispondenti alle singole polizze, con l'obiettivo di favorire la partecipazione anche di Compagnie specializzate nei singoli settori di rischio come specificato nella tabella 1 sotto riportata:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Lotto	Oggetto del Lotto	CPV	IMPORTO
1	Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO)	66516400-4	€ 1.160.000,00
2	Polizza All Risks Beni Immobili e Mobili	66515200-5	€ 700.000,00
3	Polizza Tutela Legale	66513100-0	€ 140.000,00
4	Polizza Responsabilità Patrimoniale	66516400-4	€ 80.000,00
5	Polizza Infortuni Cumulativa	66512100-3	€ 16.000,00
6	Polizza Auto Rischi Diversi	66516100-1	€ 32.000,00
7	Polizza Veicoli dell'Ente R.C. Auto Garanzie Accessorie e Auto Rischi Diversi	66516100-1	€ 80.000,00

TRATTANDOSI DI GARA AD OGGETTO PLURIMO, NON SONO PREVISTI VINCOLI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI.

I SERVIZI DOVRANNO SVOLGERSI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TUTTE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DEL CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE DI POLIZZA RIFERITO AL SINGOLO LOTTO.

Si precisa che i servizi oggetto di affidamento dovranno rispettare i requisiti minimi stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale di polizza, considerati quali elementi essenziali dell'offerta e richiesti a pena di esclusione dalla gara.

Le offerte tecniche, pertanto, devono essere conformi al corrispondente Modello di Offerta Tecnica allegato alla documentazione di gara e sono ammesse soltanto le varianti consentite e riportate nello schema di polizza e nel corrispondente Modello di Offerta Tecnica.

Il servizio oggetto dell'appalto trova copertura finanziaria tramite fondi propri dell'amministrazione committente.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è riportato nella puntuale disciplina analitica prevista dal capitolato speciale d'appalto di ogni singolo lotto prestazionale.

Si rappresentano di seguito i dettagli economici di ogni singolo lotto:

Tabelle 2

LOTTO 1 – Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO)-

CIG BA29E52EFA

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	Servizi assicurativi	66516400-4	65.12.00	P	€ 1.160.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 290.000,00)				€ 725.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 290.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 145.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
Di cui costo complessivo per la manodopera				€ 30.160,00	
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO				€ 1.160.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

LOTTO 2 – Polizza All Risks Beni Immobili e Mobili -

CIG BA29E53FCD

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	Servizi assicurativi	66515200-5	65.12.00	P	€ 700.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 175.000,00)				€ 437.500,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 175.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 87.500,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
Di cui costo complessivo per la manodopera				€ 18.200,00	
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO				€ 700.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

LOTTO 3 – Polizza Tutela Legale-

CIG BA29E540A5

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	Servizi assicurativi	66513100-0	65.12.00	P	€ 140.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 35.000,00)				€ 87.500,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 35.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 17.500,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

Di cui costo complessivo per la manodopera	€ 3.640,00
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO	€ 140.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)

LOTTO 4 – Polizza Responsabilità Patrimoniale-
CIG BA29E55178

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	<i>Servizi assicurativi</i>	66516400-4	65.12.00	P	€ 80.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio Annuo lordo a base di gara è di € 20.000,00)				€ 50.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 20.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 10.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
Di cui costo complessivo per la manodopera				€ 2.080,00	
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO				€ 80.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

LOTTO 5 – Polizza Infortuni Cumulativa-
CIG BA29E5624B

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	<i>Servizi assicurativi</i>	66512100-3	65.12.00	P	€ 16.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di				€ 10.000,00 al lordo delle imposte	

affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 4.000,00)	assicurative (IVA non applicabile)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
C) Opzione di proroga per un anno	€ 4.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
D) proroga tecnica sei mesi	€ 2.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
Di cui costo complessivo per la manodopera	€ 416,00
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO	€ 16.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)

LOTTO 6 – Polizza Auto Rischi Diversi-

CIG BA29E5731E

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	<i>Servizi assicurativi</i>	66516100-1	65.12.00	P	€ 32.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 8.000,00)				€ 20.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 8.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 4.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
Di cui costo complessivo per la manodopera				€ 832,00	
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO				€ 32.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

**LOTTO 7 -Polizza Veicoli dell'Ente R.C. Auto Garanzie Accessorie e Auto Rischi Diversi-
CIG BA29E583F1**

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale)	Importo
1	Servizi assicurativi	66516100-1	65.12.00	P	€ 80.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)
A) Importo a base di gara calcolato per il periodo di affidamento di trenta mesi (considerato che il Premio <u>Annuo</u> lordo a base di gara è di € 20.000,00)				€ 50.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00	
C) Opzione di proroga per un anno				€ 20.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
D) proroga tecnica sei mesi				€ 10.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	
Di cui costo complessivo per la manodopera				€ 2.080,00	
A) + B) + C) + D) IMPORTO COMPLESSIVO				€ 80.000,00 al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)	

L'importo a base di gara è **al lordo delle imposte assicurative (IVA non applicabile)**.

Si specifica che i servizi assicurativi hanno come corrispettivo il pagamento del premio di polizza, che è un importo esente da IVA, al quale vengono applicate le imposte in percentuale variabile per i diversi tipi di assicurazione.

La base d'asta è stata calcolata tenendo conto del costo storico dei premi pagati per la medesima polizza, aggiornato in base alle modifiche apportate in capitolato circa i "massimali" di copertura, dell'andamento tecnico dei sinistri, e delle altre clausole, nonché della variazione dei prezzi al consumo intervenuta in seguito alla stipula della polizza in scadenza;

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, per ogni lotto, in misura forfettaria pari al 2,60% (fonte ANIA Trends indici aziendali 2024) come da dettaglio di seguito riportato:

Tabella n. 3 –

Calcolo costi della manodopera L o t t o	Polizza	Costo Manodopera Annuo 2,6% fonte ANIA trends indici aziendali 2024	Costo Manodopera per 30 mesi	Costo Manodopera Opzione Proroga 1 Anno	Costo Manodopera Opzione Proroga Tecnica 6 mesi	Costo Complessivo Manodopera
1	Polizza Responsabili tà civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO)	€ 7.450,00	€ 18.850,00	€ 7.540,00	€ 3.770,00	€ 30.160,00
2	Polizza All Risks Beni Immobili e Mobili	€ 4.550,00	€ 11.375,00	€ 4.550,00	€ 2.275,00	€ 18.200,00
3	Polizza Tutela Legale	€ 910,00,00	€ 2.275,00	€ 910,00	€ 455,00	€ 3.640,00
4	Polizza Responsabili tà Patrimoniale	€ 520,00	€ 1.300,00	€ 520,00	€ 260,00	€ 2.080,00
5	Polizza Infortuni Cumulativa	€ 104,00	€ 260,00	€ 104,00	€ 52,00	€ 416,00
6	Polizza Auto Rischi Diversi	€ 208,00	€ 520,00	€ 208,00	€ 104,00	€ 832,00
7	Polizza Veicoli Dell'ente R.C. Auto Garanzie Accessorie E Auto Rischi Diversi	€ 520,00	€ 1.300,00	€ 520,00	€ 260,00	€ 2.080,00
Totali		€ 14.352,00	€ 35.880,00	€ 14.352,00	€ 7.176,00	€ 57.408,00

Il prezzo offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica dall'Impresa Aggiudicataria, quale premio lordo annuo

riferito a ciascun lotto e dovrà intendersi onnicomprensivo della remunerazione di ogni prestazione prevista dall'appalto, ivi compresa la remunerazione del Broker assicurativo e di ogni altro onere, servizio, attività necessaria per l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto stesso.

Data la natura dell'oggetto contrattuale, i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 si ritengono insussistenti; di conseguenza l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro zero e non sussiste la necessità di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto relativamente a tutti lotti è il seguente: CCNL per il personale delle imprese di assicurazione (codice alfanumerico J121).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: **in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello C predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL")**. Prima di procedere all'affidamento, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023.

Per tutte le prestazioni oggetto di Contratto, regolarmente eseguite dal Fornitore, è stabilito un corrispettivo il cui ammontare ed il cui pagamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate all'interno del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza.

Il contratto è altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e secondo quanto richiamato nel Capitolato.

3.1 DURATA

L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto ha durata di trenta (30) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di effettivo avvio dei servizi, eventualmente rinnovabile di anni 1 (uno), nonché per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica) comunque non superiore a 6 (sei) mesi, ai sensi di quanto indicato all'interno della documentazione di gara (nello specifico Determinazione a contrarre e Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza).

3.2 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e quanto indicato all'art. 1.4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza per i Lotti 1,2,3, 6; all'art. 6 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza per il Lotto 4 ed all'art. 1.3 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza per i lotti 5 e 7;

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al relativo Capitolato Tecnico prestazionale di polizza, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Si applicano in tema le altre disposizioni indicate nel relativo Capitolato Tecnico prestazionale di polizza.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzioni di proroga: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per una durata massima pari a un anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione complessivamente calcolata per i 7 lotti in cui è suddiviso il presente appalto è pari a **€ 552.000,00** al netto di IVA e/o altre imposte se dovute.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tabella 3

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.380.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 552.000,00
Importo proroga tecnica	€ 276.000,00
<u>VALORE GLOBALE STIMATO</u>	<u>€ 2.208.000,00</u>

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il

consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti nei punti che seguono.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) nonché con le altre modalità previste

dall'art. 99 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 del presente disciplinare di gara.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane per settore di attività pertinente con quello oggetto della presente procedura.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE, ove non ne sia richiesta l'anticipazione nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.**

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Possedere nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti all'indizione della gara, una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00, ridotto a € 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale.**

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto e/o del singolo lotto).

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria al fine di garantire l'interesse pubblico rispetto all'esposizione frontale del rischio. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare il requisito per intero.

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **I concorrenti devono aver regolarmente eseguito negli ultimi 10 anni almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dei lotti per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.**

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE o coassicuratrici;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria si rinvia a quanto indicato precedentemente.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per il requisito dei servizi analoghi si rinvia a quanto indicato precedentemente.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per

dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e del possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

N.B. Si precisa altresì che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque (5) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni (10), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per il presente appalto, le prestazioni subappaltabili nel rispetto dei limiti di legge e della documentazione di gara non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. "subappalto a cascata") in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e delle caratteristiche del servizio.

Il concorrente indica dettagliatamente, nell'istanza di partecipazione, le specifiche prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 119, comma 4 del Codice, in particolare in merito alla sua qualificazione per lo svolgimento delle lavorazioni/prestazioni da eseguire e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni e deve assicurare, oltre ai medesimi standard qualitativi per le prestazioni contrattuali, un trattamento economico e normativo per il proprio personale non inferiore a quello garantito dal contraente principale.

In caso di mancato rispetto di tutto quanto sopra il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopracitato, oppure di un altro

contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Il concorrente si impegna nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione giovanile** (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'**occupazione femminile**.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.06.2026, stante la necessità di garantire l'operatività delle coperture assicurative nei tempi più rapidi possibili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità le medesime coperture in favore dell'Ente. L'operatore aggiudicatario accetta fin da ora, in modo incondizionato e senza riserve, tale evenienza.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto relativamente al singolo lotto per il quale l'operatore economico presenta offerta, vedere tabella sottostante (Tab. 4) per l'indicazione degli importi precisi.

Tabella 4

LOTTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GARANZIA 2%
1	€ 1.160.000,00	€ 23.200,00
2	€ 700.000	€ 14.000,00
3	€ 140.000	€ 2.800,00
4	€ 80.000	€ 1.600,00
5	€ 16.000	€ 320,00
6	€ 32.000	€ 640,00
7	€ 80.000	€ 1.600,00

In caso di partecipazione a più lotti, si stabilisce che l'operatore economico deve prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione e deve essere intestata alla Provincia di Savona.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

- Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Viene pertanto richiesto agli offerenti di allegare apposita documentazione che comprovi la legittimazione di cui sopra.

La cauzione è costituita mediante accredito con pagamento da eseguirsi presso il conto i cui estremi sono raggiungibili mediante il canale PagoPA – pagamenti spontanei raggiungibile al seguente link , i seguenti: <https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/15221>

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- (a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- (c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è prevista l'esecuzione di un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto previsto nella tabella sottostante relativamente a ciascun lotto in cui è suddivisa la presente procedura di gara e secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 589 del 30 dicembre 2024** o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	BA29E52EFA	€ 165,00
2	BA29E53FCD	€ 77,00
3	BA29E540A5	esente
4	BA29E55178	esente
5	BA29E5624B	esente
6	BA29E5731E	esente
7	BA29E583F1	esente

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa e/o nel FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. **L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 5 marzo 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto ai punti 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

• **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

• La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse.

Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> .

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su

Sintel la versione pdf, sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

- (2) **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:
- ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
 - ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
 - ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
 - eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;
- (3) Documentazione a comprova della **costituzione della garanzia provvisoria**;
- (4) Documentazione a comprova dell'**iscrizione in White List** (o richiesta in corso) qualora necessaria per legge;
- (5) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;
- (6) *(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (7) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
- (8) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

Offerta tecnica - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire per ogni singolo lotto per il quale presenta offerta, la documentazione tecnica negli appositi campi, secondo il modello "scheda di offerta tecnica" (riferita alle varianti dell'offerta proposta) allegato alla documentazione di gara.

L'offerta, per essere valida, deve essere compilata in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo "1" (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello D - Offerta economica, allegato alla documentazione di gara.

Per la formulazione della propria offerta economica l'operatore dovrà compilare (in ogni sua parte), il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D ("Offerta economica") e corrispondente al lotto per cui si presenta offerta. Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nel rispettivo campo presente all'interno della busta economica.

Il calcolo del punteggio relativo all'offerta economica e la conseguente elaborazione della graduatoria,

non potendo essere effettuati avvalendosi della piattaforma di e-procurement Sintel a causa della molteplicità di criteri presi in considerazione, saranno effettuati off-line.

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l’offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta

economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) istanza di partecipazione;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 6) tutta la documentazione prevista dalla lex specialis di gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla SUA.SV e di quello adottato dall'Amministrazione Committente reperibili nei rispettivi siti istituzionali, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare integralmente il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria (prot. 2017/53543) accessibile al seguente link:
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente, laddove sia obbligatorio;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la

qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

• **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *(oppure)* di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza

non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *(oppure)* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *(oppure)* di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *(oppure)* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) "scheda di offerta tecnica" per ogni singolo lotto per il quale l'operatore economico presenta offerta e secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara;

L'operatore economico deve produrre nella busta dell'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, la "scheda di offerta tecnica" predisposta dalla Stazione Appaltante ed allegata alla documentazione di gara, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto relativo al singolo Lotto e nella *lex specialis* di gara, da intendere quali condizioni minime inderogabili cui il concorrente è vincolato. **Nel caso in cui i contenuti della scheda di offerta tecnica non siano per qualunque motivo conformi o comunque coerenti con dette prescrizioni minime, e fatto comunque salvo il principio di equivalenza, l'Offerta Tecnica non sarà considerata ammissibile e il concorrente sarà escluso dalla procedura.** Parimenti non saranno ammissibili e saranno escluse le offerte tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato a carico dell'Amministrazione Committente. Pena l'esclusione, la relazione tecnica non dovrà indicare o comunque anticipare elementi economici relativi all'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- (a) il **premio annuale imponibile** offerto relativamente al singolo lotto per cui l'operatore economico presenta offerta. *Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali*;
- (b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- (c) **la stima dei propri costi della manodopera**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma del Codice resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo relativo ai costi del personale deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica, per ciascun singolo lotto, sono dedicati 70 punti da assegnarsi in base ai requisiti e condizioni migliorative offerte dai concorrenti rispetto a quelli minimi riportati nei rispettivi "Capitolato speciale d'appalto – schema di polizza" di cui alla documentazione di gara.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla gara, ulteriori varianti rispetto a quelle di seguito indicate.

In ragione di ogni singolo lotto:

- tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa stabiliti per ciascun lotto dal "Capitolato speciale – Schema di polizza" non sono soggetti a modifica e sono da intendersi minimi ed imprescindibili e a valere su ogni singolo lotto, pena l'esclusione dalla presente procedura;
- i requisiti/condizioni definiti come migliorativi, possono essere offerti o meno, tutti o in parte.

I punteggi assegnati si intendono quali “Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

In particolare, la valutazione dei punteggi assegnati ai singoli elementi sotto rappresentati sarà tabellare in quanto per ciascuno di essi verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto nella Offerta Tecnica tra le opzioni disponibili (fermo restando il punteggio massimo conseguibile indicato nelle tabelle sottostanti).

Nello specifico, la Commissione di gara attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione relativi a ciascun lotto elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.B.: nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). Per ogni lotto il punteggio relativo all’offerta tecnica è inteso come somma matematica del punteggio conseguito per ogni singolo parametro.

LOTTO N. 1 -POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica - varianti - punteggio massimo 70 punti

OFFERTA TECNICA MODULO “A”

Variantе n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (scheda di polizza)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>RCT 30.000.000,00 RCO 30.000.000,00/30.000.000,00</i>	<i>0</i>
Variantе A	RCT 50.000.000,00 RCO 50.000.000,00/50.000.000,00	10

Variantе n. 2		
Opzioni	4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento Franchigia RCT (articolo 2.9 tabella franchigie, limiti di risarcimento)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 2.500,00</i>	<i>0</i>
Variantе A	€ 1.500,00	30
Variantе B	€ 0,00	60

OFFERTA TECNICA MODULO "B"

VARIANTE NON SOGGETTA A PUNTEGGIO

Clausola 2.8 Esclusione CYBER RISK – Esclusione Cyber Data – art 2.8	
Opzione	Testo
A	<p>Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; 2. la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. 3. ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato; 4. ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. <p>La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.</p>
B	<p>Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o 1.2. Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;

	<p>2. A prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.</p> <p>3. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.</p> <p>4. La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.</p> <p>5. Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.</p>
--	--

Le clausole sono valutate tutte con il medesimo punteggio in quanto sono perfettamente comparabili.

Opzione	2.9 - Clausola Esclusione Sanzioni internazionali - OFAC
A	In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
B	La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
C	<p>Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.</p> <p>La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>

D	Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
E	In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
F	<p>Resta stabilito che la società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.</p> <p>In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n.2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021</p>

Le clausole sono valutate tutte con il medesimo punteggio in quanto sono perfettamente comparabili

Opzione	2.9 bis Clausola esclusione validità territoriale
A	<p>Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; 2. sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; 3. derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. <p>In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.</p> <p>Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi</p>

	<p>della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSONE DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA</p> <p>La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.</p>
B	<p>Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:</p> <p>Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.</p>
	<p>Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:</p> <p>a) la Repubblica di Bielorussia e/o</p> <p>b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).</p> <p>Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.</p> <p>Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.</p> <p>Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.</p>
C	<p>Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).</p>

Data la costante evoluzione delle questioni geopolitiche, potranno essere previsti aggiornamenti relativi alla lista dei territori che possono essere oggetto di limitazioni internazionali e/o sanzioni in base alle determinazioni di organi sovranazionali.

Lotto n. 2 - Polizza All Risks beni mobili e immobili

OFFERTA TECNICA "MODULO A"

Varianti: punteggio massimo 68/70 punti – Barrare l'opzione prescelta

VARIANTE N. 1		
Opzioni	Articolo 2.2.1 Esclusioni Generiche	Punteggio
Base di gara	m)maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;	0
Variante A	Eliminare esclusione m)maremoti, mareggiate, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;	5

VARIANTE N.2		
Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, franchigie - Franchigia per sinistro	Punteggio
Base di gara	€ 3.000,00	0
Opzione A	€ 2.000,00	5
Opzione B	€ 1.000,00	10

VARIANTE N. 3		
Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - Onorari di architetti, professionisti e consulenti -	Punteggio
Base di gara	€ 75.000,00	0
Variante A	€ 100.000,00	3

VARIANTE N. 4		
Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - Spese ricerca guasto -	Punteggio
Base di gara	€ 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo assicurativo annuo	0
Variante A	€ 75.000,00 per sinistro e 150.000,00 per periodo assicurativo annuo	3

VARIANTE N. 5

Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - Eventi atmosferici -	Punteggio
<i>Base di gara</i>	60% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare	0
Variante A	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare	5

VARIANTE N. 6

Opzioni	Art. 4.1 – Franchigia, - Eventi atmosferici	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Scoperto 15% minimo 10.000,00 per singola unità immobiliare	0
Variante A	Scoperto 15% minimo 5.000,00 per singola unità immobiliare	10

VARIANTE N. 7

Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - sovraccarico da neve -	Punteggio
<i>Base di gara</i>	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il max di € 500.000,00 per tutti i beni assicurati	0
Variante A	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il max di € 1.000.000,00 per tutti i beni assicurati	2
Variante B	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il max di € 1.500.000,00 per tutti i beni	5

VARIANTE N. 8		
Opzioni	Art. 4.1 – Franchigia, - Terremoto -	Punteggio
Base di gara	Scoperto 15% minimo 15.000, per ogni unità immobiliare	0
Variante A	Scoperto 10% minimo 10.000, per ogni unità immobiliare	10

VARIANTE N. 9		
Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - Fenomeno elettrico -	Punteggio
Base di gara	€ 100.000,00	0
Variante A	€ 150.000,00	5
Variante B	€ 200.000,00	7

VARIANTE N. 10		
Opzioni	Art. 4.1 – Franchigia, - Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri-	Punteggio
Base di gara	€ 2.000,00	0
Variante A	€ 1.000,00	5

VARIANTE N. 11		
Opzioni	Art. 4.1 – Limiti di indennizzo, - Rottura vetri e cristalli	Punteggio
Base di gara	€ 5.000,00 per singola lastra con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	0
Variante A	€ 5.000,00 per singola lastra con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	5

OFFERTA TECNICA “MODULO B”

Varianti: punteggio massimo 2/70 punti

La valutazione dei punteggi è stata fatta sulla base dell’impatto che la clausola ha sulla portata della copertura nel complesso al fine di garantire il maggior vantaggio alla stazione appaltante.

La chiarezza interpretativa della clausola ha avuto un impatto rilevante.

Clausola 2.2.2 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI		
Opzione da barrare	Testo	punteggio
A	<p>Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie.</p> <p>Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente patogeno da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:</p> <p>Per sostanza o agente patogeno si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua mutazione, sia essa ritenuta vivente o meno per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da</p> <ul style="list-style-type: none"> • verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso tra organismi; • -per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di un'ampia collettività d'individui. <p>Per pandemia s'intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.</p> <p>La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o</p>	0

	internazionale e, comunque, si applica anche ai danni verificatesi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia o fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.	
B	<p>A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.</p> <p>Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.</p> <p>Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e • il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e • la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni. 	0
C	<p>Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.</p> <p>Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.</p> <p>Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare-dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione 	2

	<p>dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;</p> <ul style="list-style-type: none"> •la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 	
D	<p>Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue:</p> <p>In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;</u> 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. <p>Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La <u>sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta</u>, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.</p> <p>La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.</p> <p>Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:</p> <p>Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.</p> <p>Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.</p>	0
E	<p>La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al <u>timore o minaccia (reale o presunta)</u> di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio <u>disposte delle competenti Autorità</u>, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.</p> <p>Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:</p>	1

	<p>2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;</p> <p>2.2. Il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi, e</p> <p>2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.</p>	
F	<p>A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore <u>o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima.</u></p> <p>Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:</p> <p>(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e</p> <p>(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e</p> <p>(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati</p>	0

La differenza di valutazione deriva dalla previsione o meno di una dichiarazione da parte delle Autorità per definire le modalità o possibilità di attuare obblighi o restrizioni pandemiche

Clausola 2.2.3.	ESCLUSIONE CYBER RISK	
Opzione da barrare	Testo	punteggio
A	<p>Ad integrazione di quanto definito nelle "Definizioni" di polizza, si precisa quanto segue:</p> <p>Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.</p> <p>Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.</p> <p>CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE</p>	

	<p>A parziale modifica dell'Art. "Esclusioni", si prende atto tra le Parti che:</p> <p>a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ uso di internet o intranet; ▪ trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; ▪ computer virus o software simili (es. trojan, worm, ecc.); ▪ uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; ▪ qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet. <p>b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: "Violazione della Privacy e dei Dati"; "Violazione del Sistema Informatico".</p> <p>Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti a) e b).</p>	0
B	<p>È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.</p> <p>Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.</p> <p>Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno; • software intrusivi o malevoli; • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; <p>Per "Sistema informatico" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi</p>	0

	<p>elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.</p> <p>Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.</p> <p>Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.</p>	
C	<p>Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI</p> <p>Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze, con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.</p> <p>Incidente Cyber: qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”;</p> <p>qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.</p> <p>Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.</p> <p>Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno Tauto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.</p> <p>Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.</p> <p>Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.</p> <p>ESCLUSIONE CYBER RISK</p> <p>Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico”, od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” stesso direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte</p>	0

	<p>ai seguenti eventi:</p> <p>“Atto Cyber” e “Incidente Cyber” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;</p> <p>Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER</p> <p>Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; <p>causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.</p> <p>Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” e/o un “Incidente Cyber”; • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” e/o un Incidente Cyber” costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei “Dati informatici”; <p>ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.</p> <p>La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.</p>	
D	<p>1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:</p> <p>1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;</p> <p>1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;</p> <p>2. a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.</p> <p>3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.</p> <p>4. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione</p>	0

<p>applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.</p> <p>5. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.</p> <p>6. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.</p> <p>7. Definizioni</p> <p>8. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o</p> <p>9. congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico Incidente Informatico.</p> <p>10. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.</p> <p>11. Per Incidente Cyber si intende:</p> <p>11.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o</p> <p>11.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.</p> <p>12. Per Sistema informatico si intende:</p> <p>12.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili),</p> <p>13. server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.</p> <p>14. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema</p>	
---	--

	<p>Informatico.</p> <p>15. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.</p>	
E	<p>Quanto segue prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.</p> <p>DEFINIZIONI CHE INTEGRANO O SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO IN POLIZZA ATTACCO INFORMATICO:</p> <p>si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.</p> <p>COMPUTER VIRUS:</p> <p>si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai cavalli di Troia (Trojan Horses), ai vermi (worms) e alle bombe a tempo o logiche (time or logic bombs).</p> <p>DANNO CYBER:</p> <p>si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.</p> <p>DATI:</p> <p>si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.</p> <p>INCIDENTE INFORMATICO:</p> <p>si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o -qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. <p>SISTEMA INFORMATICO:</p> <p>si intende:</p> <p>qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.</p> <p>SUPPORTO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI:</p> <p>si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è</p>	0

	<p>possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi. APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER E DATI</p> <p>La presente Polizza esclude qualsiasi:</p> <p>1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;</p> <p>1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;</p> <p>a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.</p> <p>2. nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamente da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.</p> <p>3. Se presente la unità tecnica Supporti di dati, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall' Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.</p> <p>Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.</p> <p>La presente Polizza non copre tuttavia l' importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.</p> <p>4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.</p> <p>5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.</p>	
--	--	--

Le clausole sono valutate tutte con il medesimo punteggio in quanto sono perfettamente comparabili

Clausola RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION)- ESCLUSIONE SANZIONI INTERNAZIONALI – Esclusione OFAC		
Opzione da barrare	Testo	Punteggio

A	In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.	0
B	La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.	0
C	Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.	0
D	Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.	
E	In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.	0
F	Resta stabilito che la società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da	

	<p>risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.</p> <p>In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n.2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021</p>	0
--	--	---

Le clausole sono valutate tutte con il medesimo punteggio in quanto sono perfettamente comparabili

Clausola ESCLUSIONE TERRITORIALE		
Opzione da barrare	Testo	Punteggio
A(*)	<p>Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:</p> <p>(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;</p> <p>(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;</p> <p>(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.</p> <p>In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.</p> <p>Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSONE DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA</p> <p>La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.</p>	0
B(*)	<p>Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:</p> <p>Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).</p>	0

(*)Data la costante evoluzione delle questioni geopolitiche, potranno essere previsti aggiornamenti relativi alla lista dei territori che possono essere oggetto di limitazioni internazionali e/o sanzioni in base alle determinazioni di organi sovranazionali.

Lotto n. 3 - Tutela Legale

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali per sinistro art 4.1	Punteggio
Base di gara	€ 60.000,00	0
Variante A	€ 80.000,00	20

Variante n. 2		
Opzioni	Aumento dei massimali per periodo assicurativo art 4.1	Punteggio
Base di gara	€ 250.000,00	0
Variante A	€ 300.000,00	5
Variante B	€ 350.000,00	10

Variante n. 3		
Opzioni	Franchigia art 4.2	Punteggio
Base di gara	€ 2.500,00	0
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 0,00	10

Variante n. 4		
Opzioni	Retroattività della garanzia:	Punteggio
Base di gara	Anni dieci	0
Variante A	Illimitata	15

Variante n. 5		
Opzioni	Garanzia Postuma:	Punteggio
Base di gara	Anni cinque	0
Variante A	Sino al termine di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse	15

Lotto n. 4 - Polizza Responsabilità Patrimoniale Ente

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Aumento dei massimali (scheda di polizza)	Punteggio
Base di gara	Per sinistro 3.000.000,00 Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 8.000.000,00	0
Variante A	Per sinistro 5.000.000,00 Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 9.000.000,00	10
Variante B	Per sinistro 7.000.000,00 Per periodo assicurativo annuo - corresponsabilità 10.000.000,00	20

Variante n. 2		
Opzioni	Franchigia	Punteggio
Base di gara	€ 2.500,00	0
Variante A	€ 2.000,00	5
Variante B	€ 1.000,00	10
Variante C	nessuna	20

Variante n. 3		
Opzioni	Aumento del massimale - Appendice 1 - Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista - Art. 16 - Massimale	Punteggio
Base di gara	20% del costo di costruzione dell'opera progettata	0

Variante A	50% del costo di costruzione dell'opera progettata	5
Variante B	100% del costo di costruzione dell'opera progettata	15

Variante n. 4		
Opzioni	Aumento del massimale - Appendice 2 - Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno - Art. 15 - Massimale	Punteggio
Base di gara	a.a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023; a.b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.	0
Variante A	a) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023; b) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.	5
Variante B	a) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023; b) non inferiore al 40% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.	15

Lotto n. 5 - Infortuni Cumulativa

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Danni estetici 3.7	Punteggio
Base di gara	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 10.000,00	5

Variante n. 2		
Opzioni	Spese di rimpatrio 3.9	Punteggio
Base di gara	€ 5.000,00	0
Variante A	€ 10.000,00	5

Variante n. 3		
Opzioni	Limite catastrofale 4.1	Punteggio
Base di gara	€ 5.000.000,00	0
Variante A	€ 10.000.000,00	10

Variante n. 4		
Opzioni	Indennità assicurate pro capite sezione B Dipendenti e altri soggetti	Punteggio
Base di gara	- Euro 250.000,00 in caso di morte; - Euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente;	0
Variante A	- Euro 300.000,00 in caso di morte; - Euro 300.000,00 in caso di invalidità permanente;	15

Variante n. 5		
Opzioni	Indennità assicurate pro capite sezione B Dipendenti e altri soggetti	Punteggio
Base di gara	- Euro 10.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio con i seguenti sottolimiti: Euro 1.000,00 per spese di trasporto; Euro 1.500,00 per spese per protesi dentarie, con il massimo di Euro 100,00 per dente; Euro 300,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di un infortunio indennizzabile;	0
Variante A	- Euro 12.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio con i seguenti sottolimiti: Euro 1.200,00 per spese di trasporto; Euro 2.000,00 per spese per protesi dentarie, con il massimo di Euro 150,00 per dente; Euro 500,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di un infortunio indennizzabile;	10

Variante n. 6		
Opzioni	Indennità assicurate pro capite sezione B Dipendenti e altri soggetti	Punteggio
Base di gara	- Euro 50,00 in caso di inabilità temporanea; - Euro 85,00 per il caso di indennità da ricovero per Infortunio.	0
Variante A	- Euro 75,00 in caso di inabilità temporanea; - Euro 100,00 per il caso di indennità da ricovero per Infortunio.	15

Variante n. 7		
Opzioni	Preventivo percorrenza annua sezione B Dipendenti e altri soggetti	Punteggio
Base di gara	Km 10.000	0
Variante A	Km 15.000	7,5

Variante B	<i>Km 20.000</i>	10
------------	------------------	----

Lotto n. 6 - AUTO RISCHI DIVERSI

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 20.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	<i>€ 25.000,00</i>	10
Variante B	<i>€ 30.000,00</i>	20
Variante n. 2		
Opzioni	Danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.200,00</i>	<i>0</i>
Variante A	<i>€ 1.500,00</i>	10

Variante n. 3		
Opzioni	Ripristino airbag	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 1.200,00</i>	<i>0</i>

Variante A	€ 1.500,00	5
------------	------------	---

Variante n. 4

Opzioni	Soccorso stradale	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 500,00	0
Variante A	€ 750,00	10

Variante n. 5

Opzioni	Noleggio auto sostitutiva Art. 2.8	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 500,00	0
Variante A	€ 750,00	10

Variante n. 6

Opzioni	Custodia art. 2.9	Punteggio
<i>Base di gara</i>	€ 500,00	0
Variante A	€ 750,00	5

Variante n. 7

Opzioni	Preventivo percorrenza annua	Punteggio
<i>Base di gara</i>	Km 10.000	0
Variante A	Km 15.000	7,5

Variante B	Km 20.000	10
------------	-----------	----

Lotto n. 7 - VEICOLI DELL'ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI

Varianti: punteggio massimo 70 punti

Variante n. 1		
Opzioni	Variazione del massimale unico assicurato per tutti i veicoli (escluso autobus o scuolabus	Punteggio
Base di gara	€ 15.000.000,00	0
Variante A	€ 32.000.000,00	10

Variante n. 2		
Opzioni	Rottura cristalli 3.8	Punteggio
Base di gara	Rottura cristalli € 700,00 Rottura cristalli sostituzione/riparazione società convenzionata € 1.000,00	0
Variante A	Rottura cristalli € 1.000,00 Rottura cristalli sostituzione/riparazione società convenzionata € 1.200,00	10

Variante n. 3		
Opzioni	Perdita delle chiavi 3.11	Punteggio
Base di gara	€ 300,00	0
Variante A	€ 500,00	5

Variante n. 4		
Opzioni	Traino e recupero 3.12	Punteggio
Base di gara	€ 700,00 per sinistro	0
Variante A	€ 1.000,00 per sinistro	10

Variante n. 5		
Opzioni	Traino e recupero presso officina convenzionata 3.12	Punteggio
Base di gara	€ 1.000,00 per sinistro	0
Variante A	€ 1.200,00 per sinistro	5

Variante n. 6		
Opzioni	Eventi sociopolitici 4.1	Punteggio
Base di gara	Scoperto 5% con il minimo di € 100,00	0
Variante A	Franchigia fissa € 100,00	10

Variante n. 7		
Opzioni	Eventi atmosferici 4.1	Punteggio
Base di gara	Scoperto 5% con il minimo di € 100,00	0
Variante A	Franchigia fissa € 100,00	10

Variante n. 8		
Opzioni	Kasko 5.1	Punteggio
Base di gara	Scoperto 5% con il minimo di € 250,00	0
Variante A	Franchigia fissa € 250,00	10

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è presentata secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1.

Nell'offerta economica devono essere indicati, **a pena d'esclusione:**

- il premio annuale imponibile offerto relativamente al singolo lotto per cui l'operatore economico presenta offerta. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;
- l'ammontare della voce di costo relativa alla manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l'intera durata dell'appalto. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

ELEMENTO ECONOMICO	punteggio massimo
Offerta economica	30

Nell'offerta economica l'operatore economico deve dichiarare il **premio annuo imponibile offerto** in Euro, in diminuzione rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante. Non sono ammissibili offerte pari o superiori alla base di gara, che saranno pertanto escluse. L'offerta economica, ai fini dell'assegnazione del punteggio, può riportare un numero massimo di due decimali dopo la virgola. I commissari, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici, procederanno all'attribuzione del punteggio relativo alla busta economica in relazione a ciascuna offerta. Al fine di determinare il punteggio dell'offerta economica sarà utilizzata la seguente formula:

$Pe = P_{max} \times (P_{min} / P)$	Pe → punteggio attribuito all'offerta econ. dell'OE P _{max} → massimo punteggio attribuibile P _{min} → premio più basso tra quelli offerti in gara P → premio offerto dal concorrente
-------------------------------------	--

L'operatore dovrà compilare, per la formulazione della propria offerta economica, anche il documento predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato nella documentazione di gara, denominato Modello D ("Offerta economica"). Tale modello, compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato all'interno della busta economica.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo: aggregativo- compensatore**.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio. Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;
- b) PE= somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

Per l'attribuzione del punteggio, se necessario, si calcolerà l'offerta sino alla seconda cifra dopo la virgola. Sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto in sede di valutazione il punteggio globale più elevato.

Per ciascun lotto, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, verrà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;

In caso di parità anche del punteggio tecnico, si procederà all'esperimento dell'offerta economica migliorativa tra i concorrenti che hanno ottenuto pari punteggio complessivo (ex aequo), secondo quanto previsto dall'articolo 77 del R.D. 827/1924.

Solo in caso di mancata presentazione di offerte migliorative o di persistente parità, si procederà al sorteggio pubblico.

Si precisa che ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 5 marzo 2026, alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite apposito avviso, pubblicato su Piattaforma *e-procurement* Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto della sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante".

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiano non in grado di garantire la corretta esecuzione dell'appalto, in ragione di un ribasso inferiore ad una media nel mercato di riferimento oppure per importi eccessivamente bassi, riguardo voci di costo economicamente significative, ritenuti potenzialmente critici per la sostenibilità del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il Presidente della commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. Il RUP, avvalendosi di della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e per il tramite della SUA.SV, procede a richiedere le necessarie spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, sempre per il tramite della SUA.SV, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di Savona. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP dell'Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.06.2026, stante la necessità di garantire l'operatività delle coperture assicurative nei tempi più rapidi possibili, al fine di assicurare senza soluzione di continuità le medesime coperture in favore dell'Ente. L'operatore aggiudicatario accetta fin da ora, in modo incondizionato e senza riserve, tale evenienza.

Il contratto è stipulato entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (**"standstill"**). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e da quanto previsto all'interno del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza.

All'aggiudicatario è altresì richiesto di sottoscrivere e presentare alla Provincia di Savona prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative come dettagliate all'interno del Capitolato Tecnico e Prestazionale di polizza.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento dell'Ente committente nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement* a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli

articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale. In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono regolate da quanto previsto all'interno del Capitolato speciale d'appalto relativo al singolo lotto interessato.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
della Provincia di Savona

Dott. Alessio Canepa

Il Funzionario Amministrativo della
Stazione Unica Appaltante
Provincia di Savona

Dott.ssa Candida Amato

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR"), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.